KH5RHFCV.DGDSU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017428.18-11-2026.h.15:44

Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 12 novembre 2026

Alla c.a.
del Ministro dell'Università e della Ricerca
On. Annamaria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

della Presidente della CRUI
Prof.ssa Laura Ramacciotti
segreteria.crui@pec.it

del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
Dott.ssa Marina Elvira Calderone
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

della Direzione generale del diritto allo studio
Ufficio II
DGDSU.UfficioII@mur.gov.it

e, p.c. del Segretario generale
prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

LORO SEDI

Adunanza del 12 novembre 2026

Oggetto: Introduzione dell'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari in favore delle figlie e dei figli delle vittime di infortuni mortali sul lavoro e dei lavoratori deceduti a causa di malattie professionali

VISTO

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 34 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, posti a fondamento della tutela del lavoro, del diritto allo studio per i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, nonché dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

VISTO

L'articolo 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, il quale sancisce l'esonero dalle tasse e contributi universitari in favore dei figli e delle figlie di mutilati ed invalidi del lavoro e di chi beneficia di pensione di inabilità;

VISTO

L'articolo 4 della Legge 23 novembre 1998, n. 407, il quale sancisce l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari (oltre all'assegnazione di borse di studio e all'esenzione fiscale) in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, orfani, figli e figlie;

VISTO

Il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con particolare riferimento alle prestazioni in favore dei superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale;

VISTO

La pluralità di Regolamenti in materia di contribuzione studentesca adottati in virtù dell'autonomia didattica e gestionale degli Atenei, i quali prevedono già in alcuni Atenei l'esonero totale o parziale del contributo omnicomprensivo annuo in favore dei figli e delle figlie di vittime sul lavoro;

CONSIDERATO

La perdita prematura ed improvvisa di un genitore a causa di un infortunio sul lavoro comporta, per gli orfani, orfane e per i figli, figlie superstiti, non solo una grave sofferenza affettiva, ma altresì un'immediata e drastica destabilizzazione della condizione economico-finanziaria del nucleo familiare;

CONSIDERATO

La privazione del sostegno genitoriale rischia sistematicamente di compromettere la prosecuzione degli studi universitari, con conseguente ed ingiusta compressione del loro fondamentale diritto costituzionale all'istruzione di grado superiore e all'autorealizzazione professionale;

CONSIDERATE

Le rilevazioni statistiche ed i dati e dati contabili di fonte INAIL attestano con sistematicità il permanere di un tasso medio annuo stazionario superiore alle 1.100-1.200 denunce di infortunio con esito mortale (cui si sommano i decessi correlati alla contrazione di malattie e patologie professionali), configurando una grave ed endemica piaga sociale ed istituzionale che priva annualmente centinaia di nuclei familiari del fondamentale apporto economico ed affettivo del genitore, con conseguenti gravissimi pregiudizi sulla continuità e sostenibilità dei percorsi formativi ed universitari intraprese dai figli e dalle figlie superstiti;

RITENUTO
Che l'attuale quadro normativo primario e secondario in materia di contribuzione universitaria presenta un'ingiustificata disparità di trattamento normativo e regolamentare tra diverse categorie figli e figlie di vittime di eventi tragici e delle vittime di infortuni mortali sul lavoro;

RITENUTO
L'esonero totale dal pagamento della contribuzione studentesca (contributo onnicomprensivo annuale e tassa regionale per il diritto allo studio) rappresenti uno strumento concreto ed equo per sollevare le famiglie colpite da lutti sul lavoro dagli oneri economici connessi alla formazione universitaria;

RITENUTO
Sia necessario ed urgente promuovere l'applicazione uniforme di tale misura di sostegno sociale nell'intero sistema universitario nazionale, superando la sola dimensione delle lodevoli iniziative dei singoli Atenei ed integrando un coordinato ed omogeneo indirizzo statale da parte della normativa nazionale, corredato dalle relative coperture finanziarie;

all'unanimità

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

1) Di promuovere, d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un intervento normativo e regolamentare volto ad introdurre l'esonero totale e sistematico dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari in favore dei figli e delle figlie di vittime del lavoro decedute a causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali riconosciute dall'INAIL;

2) Di garantire che il beneficio economico dell'esonero sia applicabile per le persone iscritte a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nonché dei percorsi di dottorato e di specializzazione, prescindendo dalle fasce ISEE del nucleo familiare sopravvissuto;

3) Di adottare idonee misure finanziarie volte al fondo di finanziamento ordinario (FFO) degli Atenei, al fine di garantire l'adeguata e tempestiva

copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione del già menzionato esonero.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Bani